

||| D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 - Novità in tema di adempimenti fiscali

In breve

Con il DLgs. 8.1.2024 n. 1 pubblicato sulla G.U. 12.1.2024 n. 9, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, sono state previste numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari.

Tra i principali interventi si annoverano:

- | l'anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP nonché la semplificazione dei relativi modelli;
- | la riorganizzazione degli ISA, la semplificazione dei dati contenuti nei relativi modelli e l'anticipazione della messa a disposizione del software di compilazione;
- | l'incremento dei limiti per l'esonero dal visto di conformità per la compensazione o il rimborso dei crediti, nell'ambito del regime premiale ISA;
- | le modifiche alla disciplina per il versamento rateale delle imposte;
- | le modifiche alla disciplina relativa ai versamenti periodici dell'IVA e delle ritenute;
- | l'esclusione della decadenza per mancata indicazione in dichiarazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa;
- | l'eliminazione della Certificazione Unica per i soggetti in regime forfetario e di vantaggio;
- | la sospensione dell'invio degli avvisi bonari e delle lettere di compliance.

Il DLgs. 8.1.2024 n. 1 è entrato in vigore il 13.1.2024 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.), ma per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

In dettaglio

Argomento	Descrizione
<p>Anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 11)</p>	<p>Vengono anticipati:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, i termini finali di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (rispetto al precedente termine dell'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta). <p>Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Al 1° aprile, a decorrere dal 2025, i termini iniziali di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.
<p>Modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, c.d. ISA (art. 5-6-7)</p>	<p>Per agevolare il contribuente nella compilazione dei modelli ISA, vengono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> la messa a disposizione degli elementi e delle informazioni riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici; l'eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento degli indici; l'implementazione dell'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate. <p>Viene inoltre anticipato il termine di messa a disposizione del software compilativo. In particolare, il programma informatico per la compilazione dei modelli ISA è reso disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro il mese di aprile, relativamente all'anno 2024;



Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025.
<p>Mancata indicazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa in dichiarazione - esclusione della decadenza (art. 13)</p>	<p>Viene previsto che non determini la decadenza dal beneficio la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, sempre che siano spettanti.</p> <p>Le suddette disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022, quindi dalle dichiarazioni relative al 2023 (es. modelli REDDITI 2024).</p> <p>Per i crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti "de minimis" di cui all'art. 10 del DM 31.5.2017 n. 115, resta fermo che l'inadempimento degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nei termini previsti, comporta l'illegittimità dell'aiuto.</p>
<p>Regime premiale ISA - incremento del limite per l'esonero dal visto di conformità o dalla garanzia (art. 14)</p>	<p>Viene elevato l'importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> della compensazione "orizzontale" nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA; dei rimborsi IVA. <p>In relazione alla compensazione c.d. "orizzontale" dei crediti, il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> da 20.000,00 a 50.000,00 euro, relativamente alla compensazione "orizzontale" di crediti per imposte dirette e IRAP; da 50.000,00 a 70.000,00 euro, relativamente alla compensazione "orizzontale" dei crediti IVA.

Argomento	Descrizione
	<p>Per quanto riguarda i rimborsi IVA, viene elevato da 50.000,00 a 70.000,00 euro il limite entro il quale è possibile l'esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (laddove non obbligatoria ex lege) ai fini dei rimborsi IVA.</p> <p>L'operatività dei nuovi limiti deve ritenersi subordinata all'emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili.</p> <p>Allo stato attuale, pertanto, deve ritenersi ancora applicabile quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005, valido, tra l'altro, per la compensazione "orizzontale" e il rimborso del credito IVA annuale 2023 e dei crediti IVA dei primi tre trimestri 2024.</p>
Riduzione sanzioni per rinuncia al contante - eliminazione dell'indicazione dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni (art. 15)	<p>Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che per tutte le operazioni (attive e passive) non utilizzano il contante, beneficiano della riduzione alla metà delle sanzioni per le violazioni dichiarative (dichiarazione dei redditi in-fedele, dichiarazione IVA infedele, violazioni sulla fatturazione e registrazione delle operazioni).</p> <p>Ai fini della riduzione delle sanzioni occorre la rinuncia al contante per tutte le operazioni attive e passive e l'indicazione nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.</p> <p>Viene dunque abolito il presupposto dell'indicazione nelle suddette dichiarazioni degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (es. conti correnti).</p> <p>La modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, quindi dalle dichiarazioni dei redditi e IVA relative al 2023 (modelli REDDITI 2024 e IVA 2024).</p> <p>Dal modello IVA 2024 (relativo all'anno 2023), approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8230, è stato infatti eliminato il quadro VB.</p>
Modifica alle scadenze per il versamento rateale delle imposte (art. 8)	<p>Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, si prevede:</p>

Argomento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata; la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA). <p>La nuova disciplina si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e quindi, per i soggetti "solari", a partire dalla rateizzazione del saldo 2023 da versare nel 2024.</p>
Incremento del limite minimo per i versamenti iva (art. 9)	<p>Viene elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell'IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili; entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale. <p>Se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.</p> <p>Il nuovo limite si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.</p>
Versamento cumulativo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni (art. 9)	<p>Il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l'importo non è superiore a 100,00 euro, può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> insieme al versamento relativo al mese successivo; comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Argomento	Descrizione
	<p>Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.</p> <p>Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, quindi dalle relative ritenute da versare entro il 16.2.2024.</p>
<p>Eliminazione della certificazione unica per i soggetti in regime forfetario e di vantaggio (art. 3)</p>	<p>I sostituti d'imposta sono esonerati dal rilascio e dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che corrispondono ai contribuenti nei regimi forfetario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).</p> <p>La disposizione opera a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate e trasmesse nel 2025 con riguardo all'annualità 2024.</p>
<p>Sospensione dell'invio degli avvisi bonari e delle lettere di compliance (art. 10)</p>	<p>È sospeso l'invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> l degli avvisi bonari, a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale; l degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata; l delle c.d. "lettere di compliance e/o comunicazioni di irregolarità". <p>Per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata.</p> <p>Resta anche applicabile la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno relativa al termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA.</p>

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.

